

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## **Responsabilità processuale aggravata: chi intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum**

*L'art. 96 cod. proc. civ., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per malafede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an come del 'quantum'. Il potere, concesso dall'indicata norma al giudice, di procedere di ufficio alla liquidazione, quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente. Alla luce di tale principio la domanda richiede pur sempre la prova, fornita dall'istante, dell'an e del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa: non è, infatti, possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese.*

### **Tribunale di Bari, sentenza del 8.3.2017**

*...omissis...*

#### Svolgimento del processo

Con ricorso in opposizione depositato il 19.3.2015, premesso che con decreto n. 125/2015 del 27.01.2015, era stato ingiunto il pagamento di € 6.995,08 oltre accessori, per la mancata corresponsione del TFR maturato; che la società si era trovata in una situazione di oggettiva difficoltà e aveva potuto proporre solo un pagamento rateale; che il calcolo delle somme richieste era errato, avendo la società sempre assolto ogni onere di carattere fiscale e previdenziale; tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese di causa.

Instaurata la lite, si costituiva in giudizio l'opposta che, contestate le avverse deduzioni in fatto ed in diritto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese.

Istruita con produzioni documentali, concessa la clausola di provvisoria esecuzione, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa come da dispositivo del quale veniva data lettura.

#### Motivi della decisione

Per nota e consolidata regola giurisprudenziale, con l'opposizione si ristabilisce nel processo la posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore opposto assume la qualità di attore ed ha l'onere di provare il suo credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Corollari di tale principio sono che la pronuncia del decreto ingiuntivo non vale a far presumere il credito dell'ingiungente e che l'opposizione è sufficiente, per se stessa, a ripristinare le posizioni probatorie delle parti secondo il loro interesse ad agire o a resistere all'azione (così, sin da Cass. 16.5.1951 n. 1205; cfr. pure, fra le successive, Cass. 15.5.1974 n.1385 e 12.5.1980 n. 3102).

Ciò detto, l'opposizione è infondata.

Dalla documentazione prodotta in fase monitoria e di merito, risulta che; il credito per tfr è validamente attestato dal modello CUD relativo agli anni in questione, modello di regolarità fiscale predisposto dallo stesso datore di lavoro, inviato al lavoratore ed all'autorità tributaria, dove è specificatamente indicata la somma per accantonamento TFR.

Si osserva, inoltre, che, per giurisprudenza tralascia e pacifica, le retribuzioni e le indennità spettanti al lavoratore si calcolano al lordo delle ritenute fiscali, che attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite successivamente all'accertamento e liquidazione delle spettanze retributive (cfr. Cass. nn. 6337/03; 1486/89; 6806/87, 6095/86). Pertanto, non può trovare accoglimento l'argomento dell'opponente secondo il quale la determinazione della somma dovuta all'opposto andava calcolata ai netto delle ritenute.

D'altro canto, nessuna prova specifica del versamento di somme a titolo di TFR è stata fornita dall'opponente. In particolare, nessuna prova è stata fornita circa l'asserito anticipo rateale sulle somme richieste.

Orbene, alla luce del criterio del riparto degli oneri probatori, compete al debitore che eccepisca l'estinzione anche parziale dell'obbligazione pecuniaria

per avvenuto pagamento dimostrare l'effettivo adempimento della stessa, onere non assolto nel caso di specie.

Infine, come insegna consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 13735/1992), gli importi da attribuire al lavoratore vittorioso vanno esattamente calcolati al lordo delle imposte dovute.

Si conclude, rigettando l'opposizione così come proposta e confermando il decreto ingiuntivo.

La domanda per lite temeraria proposta dall'opposto va respinta.

In generale, l'art. 96 cod. proc. civ., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per malafede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an come del 'quantum'. Il potere, concesso dall'indicata norma al giudice, di procedere di ufficio alla liquidazione, quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1490 del 04/06/1963, Sez. I, Sentenza n. 288 del 22/02/1965 Sez. 2, Sentenza n. 3388 del 15/02/2007).

Alla luce del pacifico principio giurisprudenziale, la domanda, richiede pur sempre la prova, fornita dall'istante, dell'an e del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi che, nella specie, non è consentita dagli atti di causa: non è, infatti, possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese.

Le spese processuali – liquidate come da infrascritto dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 – seguono la soccombenza, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.

pqm

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 19.3.2015, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 125/2015 del 27.01.2015; rigetta la domanda formulata dall'opposto ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese forfetarie in misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.